

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 17/03/2021

Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane

OGGETTO: ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DELL'ESTENSIONE DELLA LICENZA ANYDESK PROFESSIONAL VALIDA PER IL RINNOVO ANNUALE DI NR. 30 SESSIONI UTILI PER IL MANTENIMENTO DELLO SMART WORKING. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6430C9DA9.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per l'Italia lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

Richiamati:

- il D.L n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- il DPCM del 01 marzo 2020, che dispone, tra l'altro, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt.18 e 23 della L. 22/05/2017, n. 81, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, a ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 26 aprile 2020 che proroga al 17 maggio l'efficacia delle disposizioni in vigore fino al 03/05/2020;
- il Regolamento Temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza covid-19 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 dell'11/03/2020;

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." le cui disposizioni producono effetto dalla data del 04 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il D.L. n.125 del 07/10/2020 contenente la proroga al 31/01/2021 dello stato di emergenza sanitaria nelle more della adozione del D.P.C.M. ;

Visto il D.L. n.2 del 14/01/2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020;

Richiamati:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del 1° giugno 2017, recante "indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124

e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- il Contratto Decentrato del Comune di Andria;
- Il D.P.C.M. del 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che all'art. 1 comma 6 postula "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 (in materia di ferie e congedi) e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".
- Le note prot. n. 23889 e 23934 del 12/03/2020 a firma del Segretario Generale dott. ssa Brunella Asfaldo, con la quale si impartiscono ulteriori direttive finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19, in ottemperanza al D.P.C.M. del 11/03/2020, dando mandato a tutti i dirigenti comunali di valutare e riorganizzare il lavoro definendo, in particolare, le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza, tenendo conto, altresì, in particolar modo delle attività che possano essere svolte dai dipendenti in modalità di lavoro agile;
- La disposizione prot. n. 24089 del 12/03/2020 a firma del Segretario Generale dott. ssa Brunella Asfaldo, con la quale viene individuata, come attività indifferibile da rendere in presenza da parte del servizio Innovazione Tecnologica, quella di "predisporre apposito presidio tecnico per assicurare la funzionalità della rete informatica comunale e la verifica dei supporti individuali per il lavoro agile del personale dipendente collocato in tale modalità lavorativa" e "la gestione amministrativa del servizio anche ai fini dell'implementazione del lavoro agile";

Atteso che con nota mail dell'11/03/2020 la Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott. ssa Riccardina Di Chio evidenzia che, a fronte dell'attuale indisponibilità di dotazione informatica hardware, è necessario fare ricorso al paradigma BYOD, che richiede che il dipendente manifesti espressamente la volontà di accedere allo "smart working", dichiarando di essere munito, presso il proprio domicilio o nel luogo da lui individuato, di personal computer, notebook, tablet o smartphone con i requisiti minimi definiti dal Servizio Innovazione Tecnologica al fine del rispetto del regolamento interno sulla sicurezza e per la conformità al GDPR;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'attivazione del lavoro agile "smart working" prevedendo la possibilità che i richiedenti/dipendenti debbano necessariamente indicare nella relativa istanza e nell'allegato modulo "*dotazione tecnica per attività di smart working*", le informazioni sulla dotazione informatica domestica in possesso che dovranno essere valutate e validate dal competente Servizio Innovazione Tecnologica, ai fini dell'adeguatezza tecnica e per il rilascio dell'autorizzazione tecnica;

Considerato che con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n. 38 dell'11 marzo 2020, è stato approvato il "Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza Covid-19", nonché il modulo "dotazione tecnica per attività di smart working" che dovrà essere allegato alla istanza e lo schema di Accordo Individuale per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, durante il

periodo dell'emergenza sanitaria stabilita dal DPCM del 9/3/2020 e, precisamente, per il periodo dal 10 marzo al 3 aprile p.v., salve disposizioni ulteriori;

Considerata l'urgenza di attivare il lavoro agile "smart working", è stata effettuata un'indagine di mercato con la quale si è appurato che l'applicazione denominata "AnyDesk Professional", possa essere la soluzione più economica e garantisce al tempo stesso un set minimo di funzionalità ed è immediatamente attivabile in una situazione di emergenza. Infatti con una licenza Professional si può abilitare l'accesso contemporaneo di 20 utenti per acquisire il controllo del desktop remoto, con l'utilizzo di opportune tecniche di criptazione dati. Con tale soluzione viene meno la necessità di mettere in cloud i propri dati, è possibile inibire il trasferimento di file per motivi di sicurezza e si ha altresì una registrazione delle sessioni di lavoro;

Evidenziato che:

- con DD. n.591 del 17/03/2020, si procedeva all'acquisto, attraverso il MEPA, con la modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), dalla ditta ARETEK, avente sede legale viale Regina Margherita 46 - 00198 Roma, P.I. 13604401003, dell'applicazione Anydesk Professional 20 sessioni (scadenza licenza 18/03/2021), indispensabile per l'attivazione del lavoro agile "smart working" finalizzato al contenimento del contagio da COVID-19, al prezzo di € 2.432,41 IVA INCLUSA;
- con DD. n.628 del 25/03/2020 si procedeva all'acquisto, dalla ditta ARETEK, di un'altra applicazione Anydesk Professional 20 sessioni (scadenza licenza 18/03/2021), indispensabile per allargare la platea dei dipendenti comunali da avviare al lavoro agile "smart working" al fine di contenere il contagio da COVID-19, al prezzo di € 2.432,41 IVA INCLUSA;
- con DD. n.2256 del 16/10/2020 si procedeva all'acquisto, dalla ditta ARETEK, di un'altra applicazione Anydesk Professional 20 sessioni (scadenza licenza 18/03/2021), indispensabile per allargare la platea dei dipendenti comunali da avviare al lavoro agile "smart working" al fine di contenere il contagio da COVID-19, al prezzo di € 1.006,50 IVA INCLUSA;

Atteso che il D.P.C.M. del 20/3/2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha rimarcato ulteriormente che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;

Riscontrata una situazione di emergente incremento della curva dei contagi che dimostra il persistere della diffusione del virus e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione;

Evidenziato che al fine di consentire il distanziamento del personale ed ottenere il massimo contenimento della diffusione del virus è necessario collocare in lavoro agile la maggior parte dei dipendenti, compatibilmente con le attività non indifferibili che si possono svolgere on line e non necessariamente in presenza;

Considerato che, ad eccezione del periodo di "lockdown" totale che ha interessato le mensilità di marzo-maggio 2020, durante le quali la modalità di lavoro da remoto è stata resa necessaria per una vasta platea di personale dell'ente, negli ultimi mesi, ogni Settore del Comune di Andria ha provveduto ad organizzare le attività secondo delle rotazioni di personale che consentissero la garanzia di presenza in sede di alcuni dipendenti. Siffatta organizzazione

consente di poter rinnovare un numero minore di sessioni Anydesk utili al collegamento da remoto;

Evidenziato che la scadenza delle attuali licenze valide per 60 sessioni è fissata per il giorno 18/3/2021;

Visti:

- L'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica" convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 comma 2 lett. a), stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"

Rilevato che, allo stato attuale, non risultano disponibili su Consip convenzioni relative al servizio in oggetto;

Accertata la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA);

Evidenziato che l'importo del contratto rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e successive modificazioni, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

Accertato che nel Catalogo del Mercato Elettronico è presente un'offerta, esposta dalla ditta ARETEK, avente sede legale viale Regina Margherita 46 - 00198 Roma, P.I. 13604401003, relativa al rinnovo della licenza Anydesk Professional che consente connessioni desktop remote per 30 utenti simultanei, codice prodotto fornitore "AKANYDESKPRO30";

Verificato che l'offerta economica presente per l'estensione del servizio de quo è di €.
2799,00 IVA ESCLUSA;

Vista la congruità dei prezzi;

Stabilito pertanto di affidare alla ditta ARETEK, avente sede legale viale Regina Margherita 46 00198 Roma, P.I. 13604401003, la fornitura relativa al rinnovo della licenza Anydesk Professional che consente connessioni desktop remote per 30 utenti simultanei al prezzo di € **2799,00 IVA ESCLUSA** e di procedere all'ordine on line sul marketplace del servizio in oggetto;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva **DURC** emesso dall'INPS, in corso di validità allegato alla presente;
- il DGUE compilato e sottoscritto dal rappresentante legale della ditta Aretek srls in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 2 del Dlgs 50/2016;
- il certificato in merito alla regolarità fiscale della ditta Aretek Srls inviato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di ROMA ed acclarato al prot. nr. 86233/2020;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi, sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 Bis della L. n°241/90, così come introdotta dalla L. n°190/2012 (Legge Anticorruzione);

Ritenuta la propria competenza, giusta Decreto Commissariale n. 959 del 15/01/2021 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore "Programmazione economico finanziaria, aziende partecipate, economato, tributi, organizzazione, personale, sistemi informativi";

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Atto e la redazione dello stesso, curata dal Tecnico dei Servizi Informatici, dott. Andrea Strippoli e dal responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica dott.ssa R. Di Chio, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 Bis del D. Lgs. N°267/2000;

Dato atto che per l'intera procedura è stato assunto il seguente codice CIG:Z6430C9DA9;

Viste le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n°**56** del 27/11/2018, avente ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione*";
- del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale, n°**54** del 08/08/2019 con cui si è provveduto all'approvazione del Piano delle Performance 2019/2021 P.D.O. e P.E.G.;
- **DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 14 GENNAIO 2021 AVENTE AD OGGETTO:"ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PROVVISORIO E APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2021."**

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

di acquisire, attraverso il MEPA della P.A. con la modalità di ordine diretto d'acquisto (Oda) dalla ditta ARETEK srls, avente sede legale viale Regina Margherita 46 - 00198 Roma, P.I. 13604401003, la fornitura relativa al rinnovo della licenza Anydesk Professional che consente connessioni desktop remote per 30 utenti simultanei al prezzo di € **2799,00 IVA ESCLUSA**, indispensabile per il prosieguo del lavoro agile "smart working" finalizzato al contenimento del contagio da COVID-19, al prezzo di € **3.414,78 IVA INCLUSA** di cui € **615,78** a titolo di IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie e di procedere all'ordine on line sul marketplace dell'applicazione in oggetto;

di impegnare l'importo di € **3.414,78** IVA Inclusa al Cap. 81007 "Ufficio CED Prestazioni di servizio" del Bilancio 2021 in esercizio provvisorio cod. PIC 1.03.02.19.001;

di dare atto che il fine che con l'affidamento de quo si intende perseguire è quello di proseguire il lavoro agile "smart working" per il contenimento del contagio da COVID-19;

di dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico;

di riservarsi l'adozione nei confronti della ditta Aretek srls di eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;

di stabilire che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture;

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, la dott.ssa Riccardina Di Chio Responsabile Unico del presente procedimento;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 2), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture il cui pagamento seguirà secondo la normativa vigente in materia di Contabilità;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 17/03/2021

OGGETTO: ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DELL'ESTENSIONE DELLA LICENZA ANYDESK PROFESSIONAL VALIDA PER IL RINNOVO ANNUALE DI NR. 30 SESSIONI UTILI PER IL MANTENIMENTO DELLO SMART WORKING. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6430C9DA9.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
